



COMUNE di CAVALLERLEONE

Provincia di CUNEO

SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO

PROVVEDIMENTO N° AIA_02

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – L.R. 48/93 – L.R. 13/90 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLLO UNICO

Premesso che:

- in data 08/08/2016 lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) del Comune di Cavallerleone (CN) ha inoltrato al Settore Provinciale competente l'istanza e la relativa documentazione tecnica finalizzata ad ottenere, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), presentata dalla Ditta SPERTINO SERGIO con sede legale in Cavallerleone, Via Via Cascina Comba, 9 - P. I.V.A. 02148090042, intesa ad ottenere;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo, ai fini della consultazione da parte del pubblico, e non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 29-quater, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 63482 del 25/08/2016, è stata convocata, per il giorno 27/09/2016, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a cui sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Sindaco del Comune di Cavallerleone, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Saluzzo e del Servizio Veterinario di Fossano dell'A.S.L. CN1, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;
- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale (Allegato A), compiegato alla presente relazione e di cui costituisce parte integrante, da cui emerge che:
 - 1) sono pervenuti i seguenti pareri scritti:
 - del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, di cui alla nota prot n. 81122 del 27/09/2016, che include il profilo di controllo di parte pubblica – individuato per l'impianto in oggetto – da effettuarsi nel corso di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
 - 2) il competente Ufficio provinciale ha illustrato le valutazioni istruttorie chiedendo chiarimenti alla ditta istante;
 - 3) i partecipanti alla Conferenza, alla luce delle osservazioni sollevate, hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- con nota prot. n. 75578 del 12/10/2016, la Provincia ha provveduto a chiedere le integrazioni documentali;
- in data 14/10/2016 è pervenuto il parere dell'ASL CN 1 Dipartimento di Prevenzione, di cui alla nota prot. n. 103285 del 14/10/2016;
- in data 21/12/2016 sono pervenute le integrazioni richieste;

- al fine di proseguire l'istruttoria dell'istanza in questione, con nota prot. n. 3457 del 17/01/2017 è stata convocata, per il giorno 20/02/2017, una seconda Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla quale sono stati invitati il Sindaco del Comune di Cavallerleone, i Responsabili del Servizio Igiene Pubblica di Saluzzo e del Servizio Veterinario di Fossano dell'A.S.L. CN1, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i servizi provinciali competenti e, al fine di acquisire informazioni e chiarimenti, la ditta istante;

- della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio;

- in data 10/02/2017 sono pervenute ulteriori integrazioni prodotte dalla Ditta, a parziale rettifica di quanto precedentemente comunicato; le stesse sono state inviate agli Enti competenti con la nota prot n. 12055 del 14/02/2017, in relazione alla suddetta convocazione della Conferenza di Servizi;

- al termine dei lavori della Conferenza è stato predisposto un verbale (Allegato B), compiegato alla presente relazione e di cui costituisce parte integrante, da cui emerge che:

1) sono pervenuti i seguenti pareri:

• del Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo, di cui alla nota prot n. 13348 del 16/02/2017;

2) sono stati acquisiti i pareri favorevoli per il rilascio dell'autorizzazione richiesta previa acquisizione di alcuni chiarimenti. Conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L. 241/90 e s.m.i., sono considerati acquisiti in senso favorevole i pareri dei soggetti che, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente, né esprimendola in Conferenza, la propria volontà;

- con nota prot. n. 17530 del 03/03/2017, la Provincia ha provveduto a chiedere i relativi chiarimenti documentali;

- in data 27/03/2017, la Ditta ha inviato una richiesta di proroga per relazionare in merito a quanto richiesto e, con successiva nota prot. n. 27581 del 04/04/2017, detta proroga è stata concessa fissando il 27/04/2017 come termine per l'inotro della documentazione richiesta;

- le integrazioni sono state trasmesse dalla Ditta in data 27/04/2017;

preso atto che il 21/02/2017 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT Conclusions) in materia di allevamenti intensivi, ai sensi della sopra citata direttiva 2010/75/UE;

considerato che, in tale data, il procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento in oggetto aveva già completato le fasi istruttorie di valutazione della documentazione tecnica presentata e di acquisizione dei pareri da parte dei soggetti competenti;

evidenziato che, in attuazione della menzionata direttiva 2010/75/UE, il D.Lgs. 46/2014 ha introdotto disposizioni in materia di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali in seguito alla pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'installazione, stabilendo, in particolare, un termine temporale di 4 anni per il completamento del riesame e l'adeguamento alle BAT Conclusions;

rilevato peraltro che l'assetto dell'installazione IPPC, così come descritto dal Gestore e con il rispetto delle prescrizioni definite al termine del procedimento di valutazione di cui in premessa, è allineato ai requisiti richiesti dalle BAT Conclusions per gli allevamenti intensivi di suini all'ingrasso;

ritenuto pertanto che sussistano i presupposti stabiliti dalla norma per il rilascio dell'autorizzazione richiesta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui agli Allegati tecnici 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente parere;

visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 36, comma 2, stabilisce "In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura, per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato";

- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;

- il D.M. 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372" e, in particolare, l'Allegato I "Linee guida generali" e l'Allegato II "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

- il D.P.G.R. 20/02/2006, n. 1/R: Regolamento regionale recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", successivamente modificato dal Regolamento regionale 2 agosto 2006, n. 7/R;

- il Decreto 7 aprile 2006 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui





- all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", sostituito dal Decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, recante: "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", pubblicato sul S.O. n. 9 alla G.U. del 18/04/2016;
- il Decreto 29 gennaio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
 - il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R: Regolamento regionale recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e s.m.i.;
 - la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento;
 - il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (Decreto Tariffe) previsto dall'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed in particolare l'art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005;
 - la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l'applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
 - il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
 - la direttiva n. 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
 - il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sul S.O. G.U. n. 72 del 27/03/2014 ed entrato in vigore l'11/04/2014;
 - la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, ad oggetto: "Indirizzi urgenti per l'attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale";
 - la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 22295 del 27/10/2014, recante "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
 - il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/2014, recante modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - la nota prot. n. 6393/A16 del 25/02/2015, della Direzione Ambiente della Regione Piemonte, indirizzata alle Autorità competenti in materia di AIA (Province) ed all'Arpa Piemonte, recante "Orientamenti per l'attuazione del d.lgs. 46/2014 concernente l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
 - la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;
 - il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, già istituito con D.P.R. 20/10/1998, n. 447;
 - la L.R. 29/10/2015, N. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)";

DATO ATTO CHE

- a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme ambientali. In particolare, nel caso specifico:
- l'AIA sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). Pertanto, risulta sostituita l'Autorizzazione in Via Generale ai sensi della D.D. n. 518/2012,

ottenuta a seguito d'istanza presentata in data 30/07/2012 e successiva modifica (con inserimento di impianto di compostaggio) mediante istanza del 28/06/2013, secondo le indicazioni riportate nella nota di presa d'atto prot. n. 113685 del 23/12/2013;

- l'AIA sostituisce l'autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

- l'AIA costituisce approvazione del piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i.;

- il presente atto, nonché l'AIA, non sostituiscono gli adempimenti dovuti né costituiscono avallo tecnico di alcun tipo in materia di benessere animale; pertanto il Gestore deve, in ogni caso, rispettare le norme in materia di benessere animale, la cui disciplina e controllo è demandata alle Autorità preposte;

- in caso di modifiche degli impianti o della variazione della titolarità dell'impianto, il Gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente, per il tramite del SUAP competente per territorio, almeno 60 giorni prima, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative, con particolare riferimento a:

- obblighi di comunicazione delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
- divieti di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
- dosi di applicazione al terreno degli effluenti zootecnici;
- obblighi di registrazione delle fertilizzazioni, conservazione del registro e documentazione del trasporto (con riferimento alle disposizioni impartite dalla D.G.R. del Piemonte 6 luglio 2009, n. 16-11713);
- limitazioni e norme tecniche inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;

- nel caso in cui gli effluenti zootecnici sottoposti a trattamento di compostaggio vengano gestiti sotto forma di "fertilizzanti", il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i.;

- in materia di rifiuti, il Gestore deve, tra l'altro:

- ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
- comunicare annualmente all'Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- il Gestore deve predisporre la valutazione d'impatto acustico nei casi previsti dall'art. 10 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;

- il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo ed al Sindaco del Comune sede dell'impianto i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;

- il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ai sensi del D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;


- in attuazione dell'art. 29-octies, la Provincia avvierà il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale relativa all'installazione in oggetto in tempo utile per conseguire il rispetto delle disposizioni di legge entro il 21/02/2021. A tal fine il Gestore dovrà seguire le indicazioni fornite dall'autorità competente in relazione alla documentazione da produrre nei termini stabiliti;

- l'Autorità competente si riserva il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- l'Autorità competente si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati dei controlli delle emissioni, richiesti dalle condizioni del presente atto, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo - Corso Nizza, 21;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/06;



atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell'art. 4 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali;
dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.P. n. 34 del 06/05/2016;
atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Fatto proprio il parere espresso dalla Provincia di Cuneo Direzione Servizi ai Cittadini e Imprese Settore Tutela Territorio – Ufficio Autorizzazione Integrate Ambientali, ai fini del rilascio, da parte del SUAP di Cavallerleone, del provvedimento conclusivo SUAP, prot. n.ro 84916 del 09/11/2017;

Fatti salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi;

Il Responsabile della Struttura dello Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Cavallerleone, Sig. BONGIOVANNI Giovanni, con il presente provvedimento, sulla scorta dei consensi di cui in premessa:

RILASCIA

ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs 152/06 e s.m.i., Autorizzazione Integrata Ambientale a favore della Ditta **SPERTINO SERGIO**, con sede legale in Cavallerleone, Via Cascina Comba, 9 – P.IVA 02148090042 – per lo svolgimento dell'attività IPPC: 6.6. "Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)", per l'allevamento sito in Cavallerleone, Via Cascina Comba, 9; a condizione che vengano rispettati:

1) i limiti e le prescrizioni, nonché la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati negli Allegati tecnici n. 1 e 2, al parere espresso dalla Provincia di Cuneo Direzione Servizi ai Cittadini e Imprese Settore Tutela Territorio – Ufficio Autorizzazione Integrate Ambientali, ai fini del rilascio, da parte del SUAP di Cavallerleone, del provvedimento conclusivo SUAP, prot. n.ro 84916 del 09/11/2017;

2) le previsioni relative all'attività di monitoraggio e controllo contenute nella documentazione richiamata e prescritte nell'Allegato 2 parere espresso dalla Provincia di Cuneo Direzione Servizi ai Cittadini e Imprese Settore Tutela Territorio – Ufficio Autorizzazione Integrate Ambientali, ai fini del rilascio, da parte del SUAP di Cavallerleone, del provvedimento conclusivo SUAP, prot. n.ro 84916 del 09/11/2017;

EVIDENZIA CHE

- il presente atto:

- concerne esclusivamente l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, pertanto, non sostituisce ulteriori assensi, concessioni o provvedimenti diversamente prescritti dalle leggi vigenti;
- in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

DISPONE

- di notificare il presente provvedimento al soggetto richiedente, di trasmetterlo alla Provincia di Cuneo e di pubblicarlo per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Cavallerleone.

Cavallerleone, 17 novembre 2017

Il Responsabile dello Sportello Unico
del Comune di Cavallerleone
(**BONGIOVANNI Giovanni**)



Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla data di ricevimento ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/71; in alternativa può essere oggetto di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n° 1199/71.

Si attesta che la presente autorizzazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicato per 15 gg. Consecutivi

Cavallerleone, 20/11/17

IL MESSO COMUNALE



RELATA DI NOTIFICA

m. 231/17

Si dichiara di aver notificato il presente provvedimento mediante consegna a mani di:

SPIRITO SERGIO

Cavallerleone, 18/12/17

Il ricevente



L'addetto